
Ordinanza sul tiro di caccia obbligatorio (OTCO)

del 20 gennaio 2015 (stato 1 marzo 2015)

emanata dal Governo il 20 gennaio 2015

visti l'art. 2 cpv. 2^{bis} lett. a dell'ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici del 29 febbraio 1988¹⁾ e l'art. 13a cpv. 1 della legge cantonale sulla caccia del 4 giugno 1989²⁾

1. Disposizioni generali

Art. 1 Principio

¹ Il presupposto per il rilascio della patente è costituito dall'adempimento dell'obbligo di tiro annuale. Esso può avvenire presso tutti i poligoni per il tiro di caccia riconosciuti dall'Ufficio.

Art. 2 Esecuzione dell'obbligo di tiro 1. Organizzazione

¹ L'Ufficio incarica dell'esecuzione dell'obbligo di tiro l'Associazione dei cacciatori grigioni con licenza (ACGL) e i negozi di caccia specializzati con propri poligoni di tiro nel Cantone. Esso può stipulare corrispondenti accordi a questo scopo.

Art. 3 2. Vigilanza

¹ La vigilanza sull'esecuzione dell'obbligo di tiro spetta all'Ufficio.

² I collaboratori dell'Ufficio sono autorizzati a controllare l'esecuzione dell'obbligo di tiro.

Art. 4 Documento di legittimazione

¹ Il cacciatore deve esibire al responsabile del tiro una carta d'identità o il libretto di licenza di caccia per la verifica dell'identità.

¹⁾ RS [922.01](#)

²⁾ CSC [740.000](#)

* Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo

Art. 5 Conferma

¹ Il tiratore e il responsabile del poligono devono confermare l'adempimento dell'obbligo di tiro apponendo la loro firma e il timbro del poligono di tiro sul modulo dell'Ufficio.

² L'attestato di tiro è valido fino al 31 agosto dell'anno successivo.

Art. 6 Tasse

¹ Per l'esecuzione dell'obbligo di tiro e la consegna della rispettiva conferma, il cacciatore deve versare al responsabile del poligono di tiro una tassa di 15 franchi.

2. Adempimento dell'obbligo di tiro

Art. 7 Periodo, arma da caccia

¹ Il cacciatore deve adempiere l'obbligo di tiro nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 ottobre.

² Per l'adempimento dell'obbligo di tiro va usata l'arma da caccia con un dispositivo di mira ammesso nel Cantone dei Grigioni.

³ Sono vietati mezzi ausiliari, in particolare giubbotti da tiro, imbottiture, cinghie ausiliarie di tiro, occhiali da tiro, berretti da tiro e nastri copriocchi oppure speciali guanti da tiro.

Art. 8 Requisiti

1. Requisiti generali

¹ L'obbligo di tiro è adempito se è raggiunto il seguente numero di colpi:

- a) Proiettile: sagoma di camoscio divisa in 10 cerchi (DJV-4, camoscio in piedi); requisito minimo quattro colpi di serie andati a segno nei cerchi 8–10, distanza almeno 100 m, posizione di tiro libera;
- b) Pallini: requisito minimo quattro colpi di serie su bersagli in movimento (lepre con sagoma a tre segmenti ribaltabili, lepre con piattello rotolante a terra o piattelli di tiro al volo). Per quanto riguarda la lepre con sagoma a tre segmenti ribaltabili, sono considerati andati a segno i colpi che hanno portato all'apertura del segmento anteriore o mediano del bersaglio mobile, oppure quelli che hanno colpito entrambi i segmenti. I colpi alla lepre con piattello rotolante e ai piattelli di tiro al volo possono essere doppiati. Distanza 30 – 35 m, posizione di tiro libera.

² Il programma di tiro può essere ripetuto a piacimento nel periodo conformemente all'articolo 7 capoverso 1 della presente ordinanza.

Art. 9 2. Caccia alta, caccia allo stambecco e caccia speciale

¹ I cacciatori che staccano una licenza per la caccia alta, per la caccia allo stambecco o per la caccia speciale devono fornire solo la prova conformemente all'articolo 8 capoverso 1 lettera a della presente ordinanza.

Art. 10 3. Caccia bassa e caccia d'agguato

¹ Chi esercita solo la caccia bassa o la caccia d'agguato deve fornire la prova conformemente all'articolo 8 capoverso 1 lettera b della presente ordinanza.

Art. 11 Riconoscimento di attestati di tiro

¹ Gli attestati di tiro di altri Cantoni vengono riconosciuti se soddisfano almeno le esigenze poste dal Cantone dei Grigioni.

² In caso di dubbi, in merito al riconoscimento di attestati di tiro decide il capoufficio.

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione	Entrata in vigore	Elemento	Cambiamento	Rimando AGS
20.01.2015	01.03.2015	atto normativo	prima versione	2015-009

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento	Decisione	Entrata in vigore	Cambiamento	Rimando AGS
atto normativo	20.01.2015	01.03.2015	prima versione	2015-009